

te al completamento della costruzione in corso, come riconosciuto dallo Stato, che ha concesso il contributo anche per il mutuo suppletivo.

Va osservato che, in tali casi, è anche interesse dell'Ente mutuante a che gli immobili ipotecati siano al più presto completati.

#### Condizioni:

Alle operazioni di cui alle sezioni A e B dell'elenco n. 7, se approvate, sarebbero applicate le condizioni stabilite dal Consiglio in adunanza 31 gennaio 1952, per quanto concerne il tasso d'interesse (8%) e la durata (al massimo quella del contributo dello Stato, con il sistema delle annualità variabili per modo che gli ultimi 10-15 anni le rate di ammortamento saranno di importo uguale alle rate di contributo statale).

Per quanto concerne le rate di ammortamento a carico dei mutuatari, appare opportuno, per semplificazione amministrativa - anche per i congruagli dipendenti dai versamenti dello Stato per contributo - adottare la rata semestrale non scontata anni - che la rata bimestrale non scontata.

Per i mutui suppletivi, invece, di cui al